



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 521 DEL 29/09/2026

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO LUNGO IL PERCORSO DEL CORTEO RELIGIOSO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DEL RIONE DI S.MARIA DEL SOLE. DECORRENZA E TERMINE: 04.10.2026

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota della Parrocchia S. Maria Assunta, relativa all'organizzazione del corteo religioso in occasione della festa patronale del rione S.Maria del Sole;

ORDINA

- o Il giorno **04 ottobre 2026** dalle ore **11.00** sino a **termine della processione**, è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento del corteo religioso, il divieto di transito lungo i tratti viari comunali, di seguito elencati, compresi nel percorso:
 - ? **Via Santa Maria del Sole** - partenza ed arrivo c/o la chiesa parrocchiale
 - ? **Via Battaggio** (tratto Via S.Maria del Sole ÷ Via Magenta)
 - ? **Via Magenta** (tratto Via Battaggio ÷ Via Colle Eghezzone)
 - ? **Via Colle Eghezzone**
 - ? **C.so Archinti**
 - ? **Via Solferino** (tratto C.so Archinti ÷ Via S.Maria del Sole)
- o La prescrizione riguardante il divieto di transito riguarderà inoltre tutte le strade che abbiano immissione diretta nei sopra indicati tratti viari. In tal senso la regolamentazione del transito veicolare verrà demandata agli operatori incaricati del servizio di Polizia Stradale presenti sul percorso i quali avranno pertanto facoltà di intervenire, nell'ambito di un piano generale di

coordinamento, al fine di garantire lo svolgimento del corteo nei termini di sicurezza previsti. Si rimanda, per le specifiche competenze in materia di ordine pubblico, ogni altra eventuale nota alla locale Questura.

Il soggetto promotore dell'iniziativa dovrà farsi carico di posizionare, almeno **48 ore prima dell'inizio delle attività, apposita segnaletica di divieto di sosta (figura II 74 D.P.R. 495/92)** integrata da pannello aggiuntivo indicante l'inizio e la fine del divieto nonché la data di inizio dell'occupazione;

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento.**

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale